



*Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali*

PEC

Roma, 18 marzo 2019

AI SIGG.RI SINDACI, VICE SINDACO, COMMISSARI E  
UFFICIALI ELETTORALI DEI COMUNI DELLA CITTA'  
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- LORO SEDI -

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E  
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

- LORO SEDI -

CIRCOLARE N.12/2019

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in UE.

Di seguito alla circolare n. 4/2019 del 21 febbraio scorso, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circ. n. 13/2019, in data odierna, ha impartito ulteriori istruzioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché su vari adempimenti comunali connessi.



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

**1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno, ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione europea, la Direzione Centrale dello stesso Ministero, ha provveduto alla predisposizione informatica dell'**elenco provvisorio** dei residenti in altro Stato UE **aventi diritto al voto, che verrà trasmesso al Ministero degli Affari Esteri in data 2 aprile 2019** ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni al 26 maggio prossimo;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni entro lo scorso 31 dicembre, sulla base delle indicazioni fornite con circolare n. **20/2018 A.I.R.E.** del 18 dicembre 2018; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

successivamente alla predetta data del 31 dicembre u.s.. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che - nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE - siano stati erroneamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore;

- c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, primo comma, lettera d), della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 408/94, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/79, per il possibile rientro in Italia per il voto.

**2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori:  
adempimenti dei comuni**

Ai fini del doveroso controllo da parte dell'ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea è disponibile - per gli utenti comunali autorizzati da questo Ufficio - sul portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>, nell'applicazione "Elettori Estero".

L'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea comprende:

- gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente residenti nell'Unione



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.

Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione "Gestione Temporanei" dell'applicativo "Elettori Estero", eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del **7 marzo**, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede consolare di competenza ai fini dell'ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Più in generale, si ritiene doveroso sottolineare **l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell'Unione europea**, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. **Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'interno – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.**

Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.

Si rammenta sia l'esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all'estero (come detto, comunicate dal Ministero degli Affari Esteri), verificando anche



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull'effettivo recapito all'estero, risultano essere residenti nei territori di cui all'elenco allegato.

Come già preannunciato nella suddetta circolare n. 4/2019, gli utenti comunali - utilizzando le funzioni della sezione "Stralci Elettori Europee" - potranno segnalare entro il **31 marzo p.v.**, per l'inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perchè originariamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per l'assenza dell'indicazione dello stato di elettore.

Entro il successivo **26 aprile**, nella stessa sezione potranno essere "stralciati" gli elettori da escludere dall'elenco.

Per ulteriori informazioni, è consultabile l'apposito manuale, disponibile nella sezione "Documentazione".

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine del 26 aprile dovranno essere segnalate alla sede consolare di competenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.

o o o

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni segnalino a questo Ufficio (**vedi circ. 4 bis del 13 marzo u.s.**) i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso questo Ufficio e precisamente Sigg.re Silvia GOBBI (tel. n. 06/672944390) e Federica CONTE (tel. N. 0667294314).

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail: [sie.elettoriestero@interno.it](mailto:sie.elettoriestero@interno.it).



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Per problemi di natura amministrativa, i comuni contatteranno questo Ufficio ai nn. 06/67294373 – 06/67294520 – 06/67294324.

o o o

Le SS.LL., inoltre, vorranno richiamare l'attenzione sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via pec alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari Esteri [www.esteri.it](http://www.esteri.it) (per un agevole accesso, seguire il percorso: Home> La Rete diplomatica>Lista).

Tali indirizzi torneranno utili anche ai fini di corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari - possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni - di assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, ai fini dell'ammissione al voto all'estero tramite attestazione del capo dell'ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Deve segnalarsi che la tempestività nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune comunicare tale trasferimento attraverso l'applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. La Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno, aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.

### **3) Cartoline avviso**

Per le cartoline avviso, l'Istituto Poligrafico dello Stato sta provvedendo alla fornitura dei modelli i quali, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo comma, della legge n. 18/79), agli elettori all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data di svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, delle elezioni amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:

- **cartolina avviso Modello A**, che deve essere inviata agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea ovvero che risiedono nei particolari territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), **riportati nell'elenco allegato alla presente circolare;**
- **cartolina avviso Modello B**, che deve essere inviata agli elettori



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

residenti in altro Stato UE (i quali, come è noto, se non optano per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi ivi istituiti) nel cui comune di iscrizione AIRE si svolgono le elezioni regionali e/o amministrative; la cartolina contiene l'avvertenza che, qualora intendano tornare in Italia per votare per queste ultime consultazioni, possono comunicare al Sindaco, **entro sabato 25 maggio**, la loro intenzione di votare in Italia anche per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purchè ovviamente non abbiano già votato nelle suddette sezioni istituite nello Stato UE di residenza);

- **cartolina avviso Modello C**, che deve essere inviata agli elettori che eventualmente risultino al comune come temporaneamente domiciliati in altro Stato membro UE, ma che non sono stati ammessi ivi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le cartoline avviso saranno distribuite ai comuni nel numero degli elettori di ciascuna delle predette categorie, con le maggiorazioni richieste all'occorrenza dalle SS.LL..

#### **4) Certificati elettorali**

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

1. agli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea i quali, come già detto, **se non risultano aver**



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

**optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza**, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi istituiti negli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;

2. agli elettori italiani temporaneamente residenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato tempestiva domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 408/94.

Lo stesso Dicastero si riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno allo stesso da tutti gli altri Stati membri UE, **i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.**

Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell'applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l'invio del certificato elettorale da parte della Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa annotazione sulle liste sezionali.

**5) Adempimenti per gli elettori italiani in altro Stato UE che si trovino in Italia il 26 maggio**

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei) che si recano in Italia possono - purché non abbiano già votato nei seggi ivi istituiti e non siano optanti per il voto



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

per i candidati dello Stato UE di residenza - esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, come detto, spedito all'elettore dal Ministero dell'Interno), che deve essere esibito dall'elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nei seggi istituiti nello Stato UE di residenza.

Nel caso in cui l'elettore residente in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge solo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel Paese di residenza e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale ove non già provveduto, informando il presidente di sezione che l'elettore ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Nei comuni in cui il 26 maggio prossimo si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni amministrative, i sindaci provvederanno in ogni caso al rilascio della tessera elettorale agli elettori che si recano in Italia, ove non già provveduto, segnalando al presidente di sezione per quale tipo di consultazione l'elettore potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se ha esercitato opzione di voto per l'elezione dei parlamentari europei dello Stato UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il voto alle elezioni amministrative che si svolgono nel comune).

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente in altro Stato UE, il sindaco dovrà darne notizia tramite PEC al relativo Consolato.



*Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

## **6) Annotazioni sulle liste sezionali**

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti di sezione, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente residenti in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate ai seggi, indicante il diritto di voto all'estero per le elezioni europee, non conteggiandoli, ovviamente, tra gli elettori del seggio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Resta inteso che, nei comuni in cui si svolgono solo le elezioni europee, gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

## **7) Scambio di informazioni per la verifica dell'eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza**

Per quanto attiene all'applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza - si richiama integralmente il contenuto della circolare di questo Ufficio n. 9 del 4 marzo 2014 di cui si allega copia.

Si ribadisce, in particolare, che l'eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l'Italia, designato con decreto del Ministro dell'interno, verrà inviata all'indirizzo comunale



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

di PEC indicato nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (indirizzo che, quindi, a tal fine, dovrà essere costantemente monitorato).

Appena ricevuta la richiesta, l'ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 in relazione all'insussistenza di cause di incandidabilità) - e sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale - che il candidato indicato dal referente per l'Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, oppure risulti sconosciuto.

Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di **corrispondere con pec all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta entro e non oltre le quarantotto ore** dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l'Italia di poter informare immediatamente l'omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.

Le SS.LL. vorranno vigilare con la consueta attenzione, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Caporale)

*Caporale -*

*h*



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

ALLEGATO

ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALLA SOVRANITA' DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEI QUALI, COME COMUNICATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, NON VENGONO ISTITUITE SEZIONI ELETTORALI.

GLI ELETTORI IVI RESIDENTI, PERTANTO, DEVONO RICEVERE DAL COMUNE LA CARTOLINA AVVISO "MODELLO A" PER VOTARE IN ITALIA PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

<b>STATO SOVRANO</b>	<b>TERRITORIO</b>
DANIMARCA	GROENLANDIA
DANIMARCA	ISOLE FAER OER
FRANCIA	GUADALUPA
FRANCIA	GUYANA FRANCESE
FRANCIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
FRANCIA	MARTINICA
FRANCIA	MAYOTTE
FRANCIA	NUOVA CALEDONIA
FRANCIA	POLINESIA FRANCESE
FRANCIA	RIUNIONE
FRANCIA	SAINT BARTHELEMY
FRANCIA	SAINT MARTIN
FRANCIA	SAINT PIERRE E MIQUELON
FRANCIA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

<b>STATO SOVRANO</b>	<b>TERRITORIO</b>
	FRANCESI
PAESI BASSI	ARUBA
PAESI BASSI	BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA
PAESI BASSI	CURACAO
PAESI BASSI	SINT MAARTEN
REGNO UNITO	ANGUILLA
REGNO UNITO	BERMUDA
REGNO UNITO	GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI
REGNO UNITO	GIBILTERRA
REGNO UNITO	GUERNSEY
REGNO UNITO	ISOLA DI MAN
REGNO UNITO	ISOLE CAYMAN
REGNO UNITO	ISOLE FALKLAND
REGNO UNITO	ISOLE PITCAIRN
REGNO UNITO	ISOLE TURKS E CAICOS
REGNO UNITO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
REGNO UNITO	JERSEY
REGNO UNITO	MONTSERRAT
REGNO UNITO	SANT'ELENA
REGNO UNITO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO OCEANO INDIANO



## *Prefettura di Roma*

AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

P.E.C.

ROMA, 4 marzo 2014

SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO ELETTORALE  
DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Via Varisco, 11  
[prot.ca.roma@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.roma@giustiziacert.it)

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA

-LORO SEDI-

CIRCOLARE N. 9/2014

OGGETTO: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, di attuazione della direttiva 2013/1/UE sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali con circolare n. 9 del 3 marzo 2014 ha comunicato che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, concernente: "Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini".

Le norme del suddetto decreto introducono le necessarie modifiche alle nostre disposizioni legislative che regolano le elezioni del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18 e decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94), al fine di attuare la suddetta direttiva 2013/1/UE che ha **semplificato l'esercizio dell'elettorato passivo** al Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Ed invero, l'esperienza applicativa della direttiva 93/109/CE nelle precedenti elezioni europee ha evidenziato le difficoltà che incontrano i suddetti cittadini dell'Unione ad



## *Prefettura di Roma*

### *AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

individuare le Autorità del Paese di origine competenti a rilasciare l'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità ed a ricevere il documento stesso nei tempi utili per presentare la propria candidatura; ciò ha, di fatto, ostacolato l'esercizio dell'elettorato passivo al di fuori del proprio Stato membro d'origine.

Per tali motivi, le modifiche introdotte prevedono, ai fini della presentazione della candidatura, **la sostituzione del suddetto attestato con una semplice autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra Stati membri.**

Si prevede, infatti, che il referente dello Stato di residenza notifichi al referente dello Stato d'origine le dichiarazioni presentate, affinché quest'ultimo verifichi se il candidato non sia ivi decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo.

Ovviamente, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 11/2014 si riferiscono allo scambio di informazioni sia per i cittadini di altro Stato membro residenti in Italia che intendano qui candidarsi al Parlamento europeo sia, specularmente, ai cittadini italiani residenti in altro Stato membro che si candidano a parlamentare europeo in tale Stato di residenza.

In particolare, l'articolo 1 del presente testo contiene le necessarie modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94.

La lettera a) dispone che il cittadino di altro Stato membro dell'Unione, che intenda qui candidarsi alle elezioni europee, dichiari, oltre alla cittadinanza e all'indirizzo in Italia, anche data e luogo di nascita nonché l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; ciò, per assicurare una sua più sicura identificazione sia da parte dello Stato membro di origine che da parte dello Stato membro di residenza.

La lettera b) prevede l'inserimento della lettera c-bis) al comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94, con cui si amplia il contenuto della dichiarazione del candidato, prevedendosi, come detto, che lo stesso debba autodichiarare di non essere decaduto dal diritto di elettorato passivo nel proprio Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Con la lettera c) viene disciplinato il procedimento per lo scambio di informazioni tra gli Uffici elettorali circoscrizionali preposti all'ammissione delle candidature anche dei cittadini di altro Stato membro - che in attesa della verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni devono essere ammessi con riserva - e il referente italiano nonché tra quest'ultimo e i referenti degli altri Stati membri. Per garantire celerità e sicurezza degli scambi informativi all'interno del territorio nazionale è prevista la trasmissione dei dati tramite posta elettronica certificata.



## *Prefettura di Roma*

### *AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

Il referente designato dal Ministro dell'interno prenderà preliminarmente contatti con gli Uffici elettorali circoscrizionali, affinché, tra l'altro, tali Uffici gli trasmettano immediatamente e comunque entro e non oltre giovedì 17 aprile p. v. tutte le dichiarazioni dei candidati cittadini di altri Stati membri, affinché tale referente possa quanto prima attivare, a sua volta, i referenti degli Stati di origine dei candidati, per poi trasmettere agli Uffici elettorali circoscrizionali le informazioni ricevute.

Si prevede che le eventuali ricusazioni possono effettuarsi entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione. Tale termine è stato individuato per consentire al candidato escluso il diritto di ricorrere in tempi compatibili con la regolarità del procedimento elettorale, azionando eventualmente anche il giudizio endoprocedimentale disciplinato dall'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (che ora è stato "esteso" anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dalle integrazioni a tale articolo introdotte dal decreto legislativo n. 160 del 2012).

La lettera d) del medesimo articolo 1 disciplina in primo luogo le conseguenze dell'arrivo tardivo delle informazioni ostative all'eleggibilità del candidato. Se le informazioni ricevute dagli Uffici elettorali circoscrizionali dopo il ventiduesimo giorno invalidano il contenuto della dichiarazione, si prevede l'adozione, ove necessario, della dichiarazione di mancata proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ovvero (se l'informazione perviene dopo la proclamazione) la delibera di decadenza da parte dell'Ufficio elettorale nazionale,

La stessa lettera d), inoltre, introduce il comma 9-*bis* dell'articolo 2 citato, con il quale viene disciplinato lo scambio di informazioni (tra referenti dei vari Stati membri e tra il referente designato dal Ministro dell'interno e i comuni) sull'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi in altro Stato membro di residenza.

La richiesta di informazioni da parte del referente designato dal Ministro dell'interno verrà inviata all'indirizzo PEC del comune indicato nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (indirizzo che quindi dovrà essere costantemente monitorato dall'ufficiale elettorale); l'ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare - secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 sull'incandidabilità) e sulla base dei propri atti e di **quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale** - che il/la suddetto/a cittadino/a abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo oppure risulti sconosciuto. Si segnala la necessità di rispettare il termine particolarmente ridotto previsto dal comma 9-*bis* in esame e quindi di **corrispondere con pec** all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta **entro quarantotto ore** dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente di poter informare immediatamente lo Stato di residenza del candidato.

Con l'articolo 2 il decreto legislativo in questione modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, disponendo, alla lettera a), l'integrazione del secondo comma dell'articolo 4 di tale legge, al fine di definire la perdita dell'eleggibilità a parlamentare europeo in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2013/1/UE (solo in caso di decisione giudiziaria individuale o



## *Prefettura di Roma*

*AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale).

La lettera b) integra l'articolo 13 della medesima legge n. 18/79, stabilendo espressamente che **il manifesto con i contrassegni delle liste ed i candidati ammessi debba essere pubblicato** non più il quindicesimo giorno antecedente la votazione (come avveniva in precedenza ai sensi dell'art. 51 della legge n. 18/79 e dell'art. 24 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), ma **l'ottavo giorno antecedente**; ciò, per consentire la conclusione dell'eventuale contenzioso endoprocedimentale anche sulle candidature dei cittadini dell'Unione europea.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurare agli indirizzi: [elettorale.prefrm@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefrm@pec.interno.it) o [elettorale.pref\\_roma@interno.it](mailto:elettorale.pref_roma@interno.it).

IL PREFETTO  
(Pecoraro)